

## **FOGLIO INFORMATIVO**

### **per quanti intendono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**

*(per giudizi civili, amministrativi, contabili, tributari e affari di volontaria giurisdizione)*

#### **1. Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato (cd. "gratuito patrocinio")?**

È il diritto che la Legge (art. 24 Costituzione, artt. 76 e ss. D.P.R. n. 115/02) riconosce al cittadino "non abbiente" ad essere difeso gratuitamente da un avvocato o ad essere gratuitamente assistito da un consulente tecnico, davanti ad un giudice. È altresì il diritto di non pagare le spese del processo, comprese quelle della consulenza tecnica.

#### **2. Chi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato?**

Ha diritto di chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

- chi ha la cittadinanza italiana e/o di Stati membri dell'Unione Europea;
- chi è cittadino straniero extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia (con permesso di soggiorno in corso di validità) al momento in cui è sorto il rapporto o si è verificato il fatto oggetto del giudizio da instaurare;
- chi è cittadino straniero extracomunitario che intende impugnare il provvedimento di espulsione (art. 142 D.P.R. n. 115/02) o decisioni in ordine alle domande di asilo/protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 D.Lgs. n. 25/08);
- l'apolide (ovvero chi non abbia alcuna cittadinanza);
- gli enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.

#### **3. Ci sono casi in cui viene meno il diritto al patrocinio a spese dello Stato?**

Il diritto non sussiste mai nei giudizi civili e amministrativi quando:

- si tratta di cause per cessioni di crediti e ragioni altrui (ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti);
- la domanda appaia manifestamente infondata.

#### **4. Quali sono i limiti di reddito per l'ammissione?**

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato soltanto chi dispone di un reddito annuale uguale o inferiore a € 11.493,82.

Nel caso in cui l'interessato conviva stabilmente con altre persone, il reddito ai fini del calcolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo stabilmente convivente. Va considerato anche il reddito del convivente

*more uxorio* (non è prevista alcuna elevazione dei limiti di reddito, a differenza di quanto accade con riguardo al patrocinio nel processo penale – art. 92 D.P.R. n. 115/02).

Il criterio della somma dei redditi di cui sopra non si applica, però, quando la causa per cui è richiesta l'ammissione al gratuito patrocinio ha ad oggetto diritti della personalità o quando gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli dei conviventi. In questo caso si tiene conto del solo reddito di chi fa domanda.

## **5. Come fare per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato?**

Per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è necessario presentare apposita domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento o chi ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di Cassazione; la domanda può essere presentata in ogni stato e grado del procedimento.

La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato e la sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che la riceve. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato oppure inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La domanda deve essere redatta in carta semplice e avere il contenuto di cui al fac-simile reso disponibile dall'Ordine degli Avvocati.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- fotocopia carta d'identità e codice fiscale del richiedente;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dall'ufficio Anagrafe del Comune di ultima residenza;
- per i cittadini stranieri, fotocopia del permesso di soggiorno o del visto turistico valido al momento in cui è sorto il rapporto o si è verificato il fatto oggetto del giudizio da instaurare;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e dei familiari conviventi, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione.

I documenti attestanti la situazione patrimoniale e reddituale possono essere sostituiti da autocertificazione dell'interessato.

Se richiesta dall'Ordine degli Avvocati, la predetta documentazione va comunque prodotta. In ogni caso il Consiglio dell'Ordine può richiedere all'interessato di presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate e l'interessato è tenuto a produrla a pena di inammissibilità della domanda stessa. Per la presentazione o l'integrazione della documentazione può essere concesso all'interessato un termine non superiore a due mesi.

Per il cittadino straniero che abbia redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere corredata da certificazione dell'Autorità Consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato.

## **6. Cosa succede una volta ottenuta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato?**

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta il diritto di partecipare al giudizio gratuitamente, in quanto le spese sono pagate dallo Stato.

Nessuna somma deve quindi essere corrisposta all'avvocato o al consulente tecnico da parte della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Ogni patto contrario è nullo.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha efficacia dal momento in cui è stata depositata la domanda e vale per tutti gli atti che si riferiscono alla causa o al procedimento per cui è ottenuta e vale per ogni stato e grado del giudizio.

L'ammissione non vale per proporre impugnazione, per la parte che sia rimasta soccombente nel giudizio per cui era stata inizialmente ottenuta l'ammissione. Nei procedimenti civili aventi ad oggetto l'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, però, l'ammissione vale per ogni grado e stato del giudizio e per tutte ed eventuali procedure derivate e incidentali comunque connesse, indipendentemente dall'esito del primo giudizio.

Il provvedimento di ammissione reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è provvisorio e modificabile dal Giudice ove risulti l'insussistenza dei requisiti per l'ammissibilità o se l'interessato abbia agito o resistito nel giudizio con mala fede o colpa grave.

In caso di modifica o revoca del provvedimento di ammissione da parte del Giudice, lo Stato ha diritto di recuperare le somme pagate.

### **7. Una volta ammessi, ci sono adempimenti ulteriori?**

Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito.

Se in seguito a tale comunicazione le variazioni di reddito risultano tali da escludere la ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di ammissione può essere revocato.

### **8. Cosa succede se le dichiarazioni contenute nell'istanza non sono veritiere?**

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

- rende autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento;
- omette di comunicare le variazioni di reddito nei termini indicati al punto precedente; commette un reato.

Per queste due ipotesi la Legge stabilisce le seguenti sanzioni penali:

- **reclusione** da 1 a 5 anni;
- **multa** da € 309,00 a € 1.549,00.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La condanna comporta la revoca immediata del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. (art. 125 – D.P.R. n. 115/02).

### **9. Quanto tempo bisogna aspettare per la decisione sull'istanza?**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si pronuncia sull'istanza entro i **dieci giorni** successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta a mezzo posta, oppure a quello in cui è avvenuto il deposito dei chiarimenti e/o della documentazione eventualmente richiesta. L'ammissione avviene in via anticipata e provvisoria (art. 126 D.P.R. n. 115/02).

Copia del provvedimento è trasmesso all'interessato o al suo difensore, nonché al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate per le verifiche di competenza.

### **10. Cosa succede se l'istanza viene respinta?**

Se l'istanza è respinta o se è dichiarata inammissibile, questa può essere proposta al Magistrato competente per il giudizio.

### **11. Come scegliere il difensore?**

Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve nominare un difensore scelto tra gli avvocati iscritti negli appositi elenchi tenuti dal Consiglio dell'Ordine (artt. 80 e 81 – D.P.R. n. 115/02).

### **12. Al difensore nominato è possibile chiedere anche ulteriori pareri o attività?**

Il difensore nominato è tenuto a prestare la propria attività professionale, con diligenza e serietà, nell'ambito dell'incarico ricevuto. Allo stesso non può dunque essere richiesta ulteriore attività, estranea a quella attinente al procedimento per il quale è stata concessa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (per la quale, se del caso, dovrà essere presentata una nuova e distinta istanza).